Presidenza del Consiglio

Capitolo amministrato 7938 (ex 9351)

Leggi di riferimento Legge n.677/96

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 103,20 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	25,82
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	25,82
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	24,31
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	1,51
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	5,16
b) impegni assunti nel 2001	5,16
c) pagamenti effettuati nel 2001	4,93
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	1,51
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
b) impegni previsti per i successivi sei mesi
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi

Presidenza del Consiglio

Capitolo amministrato 7939 (ex 9352)

Leggi di riferimento Legge n.677/96

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 185,80 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	46,48
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	46,48
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	41,52
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	4,96
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	9,29
b) impegni assunti nel 2001	9,29
c) pagamenti effettuati nel 2001	9,02
d) economie nel 2001	
e) residui propri nel 2001	4,96
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
b) impegni previsti per i successivi sei mesi
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro

Legge n. 1329/65
Sostegno finanziario del sistema produttivo;

Legge 28 novembre 1980, n. 784.
Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno;

Legge n. 94/82 art. 1 – comma 6.
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti;

Legge 10 maggio 1983 n. 189.
Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato;

Legge n. 49/85 art 17.
Provvedimenti per il credito alla cooperazione;

Legge 5 aprile 1985 n. 135, art. 2.
Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero;

Leggi 11 marzo 1988, n. 67 art. 20 e successive modificazioni, n. 135/90, n. 500/92 e n. 492/93.
Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Legge n. 321/90.
Aumento del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costruito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Legge 28.6.1991 n. 208.
Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;

Legge n. 430/91 e 23/96
Interventi e norme per l'edilizia scolastica

Legge 23 gennaio 1992 n. 32.
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82;

Legge 5 febbraio 1992, n. 139, art. 4 e 5.
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Legge 185/92 art. 1.
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Decreto Legislativo 39/93 art.4 comma 1
Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

Legge 18 gennaio 1993, n. 68 art. 1.
Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord;

Legge n. 691/94 art. 2 comma 1.
Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Decreto legge 26/95 (L. 95/95)
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali

Legge 266/97 art. 12.
Interventi urgenti per l'economia;

Legge n. 449 del 27/12/1997 – art. 53, comma 13.
Disposizioni per la stabilizzazione della finanza pubblica (ente poste italiane);

Legge 18 giugno 1998, n. 194.
Interventi nel settore dei trasporti;

Legge 30 giugno 1998, n. 208 art. 1 comma 1
Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno '98 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse (imprenditorialità giovanile).

Legge 2 dicembre 1998, n. 423 art. 3 comma 5
Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 27, comma 11
Legge finanziaria 2000 – Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile

LEGGE n. 1329/65

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili

La legge n. 1329/1965, c.d. "legge Sabatini" prevede la concessione di agevolazioni sulle operazioni di acquisto di nuove macchine utensili.
La L.F. 23 dicembre 1998, n. 448, alla tab. D, ha previsto un rifinanziamento per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo di Lire 90 mld. (€ 46,48 mln.) per l'anno 1999.
La L.F. 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto un incremento di L. 130 mld.(€ 67,14 mln.) per l' anno 2000, L. 340 mld. (€ 175,60 mln.) per l'anno 2001, L. 350 mld. (€ 180,76 mln.) per il 2002.

All'art. 32 della stessa legge n. 488, in particolare, al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, viene disposto che una riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite, insufficiente ad assicurare la copertura delle quote delle risorse determinate dall'art. 7 della legge n. 59/97 e dell'art.7 del decreto legislativo 112/98, venga compensata da una corrispondente riduzione di stanziamenti di bilancio previsti da disposizioni legislative.
Nel corso dell'anno 2000 è stata disposta, con decreto n. 56898 del 19.7.2000, una variazione di bilancio in diminuzione per lire 113,138 mld. in termini di competenza e di cassa. Nel mese di dicembre è stata disposta una variazione di bilancio in aumento di lire 115 mld. in termini di cassa con la quale si è potuto effettuare un pagamento di pari importo.
La legge finanziaria 23.12.2000, n. 388 non ha previsto stanziamenti per l'anno 2001. Nel corso dell'anno 2001 c'è stata una variazione di bilancio con D.M. n. 36586 del 24 maggio 2001 di L. 30,27 mld. (€ 15,63 mln) in termini di competenza e di cassa con il quale si è provveduto ad effettuare un versamento di pari importo.

La legge finanziaria del 28.12.2001, n. 448 ha rimodulato in € 50 mln. (pari a Lire 96,81 mld.) la competenza dell'anno 2002 **non prevedendo stanziamenti futuri, in virtù delle leggi 112/98 e 59/97 che hanno conferito funzioni e compiti amministrativi alle regioni con le relative risorse di bilancio.**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7299** (già 7658)

Leggi di riferimento **L.1329/1965** e legge finanziaria 23.12.1998, n. 449

Modifiche intervenute nel 2001 L.F. 28.12.2001, n. 448 Decreto di variazione di bilancio n 36586 del 24 maggio 2001 per 15,63 in termini di competenza e di cassa.

Autorizzazioni complessive : **€ 441,54** (in origine € 469,98)

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a)autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	121,51
b)impegni assunti a tutto il 31.12.2001	121,51
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	121,51
d)economie a tutto il 31.12.2001	
e)residui propri a tutto il 31.12.2001	
f)residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a)autorizzazioni nel 2001	15,63
b)impegni assunti nel 2001	15,63
)pagamenti effettuati nel 2001	15,63
d)economie nel 2001	
e)residui propri nel 2001	
f)residui di stanziamento nel 2001	
g)perenzioni nel 2000	

esercizio 2002

b)impegni assunti nei primi sei mesi	
c)pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b)impegni previsti per i successivi sei mesi	50,00
c)pagamenti previsti per i successivi sei mesi	50,00

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 ART. 11

Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno

L'art.11 della legge 28/11/1980 n.784, così come modificato dall'art. 11 ter della legge 22/11/82 n.51, dall'art.28 della legge 7/8/82 n.526 e dall'art.3 della legge 29/10/87 n.445, prevede ai fini della realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.R.S.) a favore di comuni e loro consorzi.
Detti contributi, concessi con decreti del Ministero del Tesoro (contributi nazionali) e del Ministero del Bilancio (contributi a carico del F.E.R.S.) su istruttoria tecnico - economica del Ministero dell'Industria, sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali e loro consorzi sulla base di stati di avanzamento lavori e a collaudo finale. Il Ministero del Tesoro mette a disposizione della Cassa DD.PP., su richiesta della stessa e sulla base dei decreti emessi, i contributi da erogare ai Comuni e i loro Consorzi.

Il comma 16 dell'art.11 della predetta legge 784/80 ha stanziato complessivi 605 miliardi iscritti, per gli anni finanziari dal 1980, 1981 e 1982, sul capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
La legge 14.5.1981, n. 219, art. 37 ha finanziato con ulteriori 100 miliardi la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981.
La legge 26 aprile 1983, n. 130, art. 19, ultimo comma, ha incrementato di 50 miliardi gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.
Il D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge 445/87 ha autorizzato una ulteriore spesa di 730 miliardi nel triennio 1987-1989 (ripartito in ragione di 270 miliardi nel '87, 180 miliardi nel '88 e 280 miliardi nel '89).
Successivamente la legge n. 67 dell'11.3.1988 con l'art. 15/36c ha integrato l'autorizzazione di spesa di 300 miliardi, la Legge Finanziaria'92 - tabella D - (L.31/12/91, n.415) ha rifinanziato il progetto di metanizzazione per 100 miliardi e la Legge Finanziaria '93 - tabella D - (L.23/12/92, n.500) ha incrementato l'autorizzazione di spesa di ulteriori 50 miliardi.
Con D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 è stata assegnata al cap. 7802 la somma di 198,6 ml. per l'anno 1993 in forza dell'art. 5 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568 (delibere CIPE 30 maggio '91 e 12 agosto '92).
La legge Finanziaria 1994 ha stanziato lire 80 miliardi, sia per l'anno 1994 che per l'anno 1995 nell'ambito di interventi urgenti in favore dell'economia (D.L. 149/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 237/93 - art.5 bis, comma 6).
Con D.M. 124204 del 22/3/1994 è stata assegnata l'ulteriore somma di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell' art.24 del D.L.26 febbraio 1994, n.134.
La legge Finanziaria 1995 ha rimodulato la quota di 80 miliardi, assegnata per l'anno 1995, in 40 miliardi per il 1995 e lire 40 miliardi per il 1996. Per effetto, poi, della legge 85/95 gli importi sono stati ridotti del 3% e, pertanto, gli stanziamenti di bilancio per il 1995 e per il 1996 sono stati di lire 38,8 miliardi.

La legge n. 266/97 ha autorizzato, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, una spesa massima di lire 1.000 miliardi.
Successivamente, con decreto di variazione di bilancio del 10/8/1998 è stata assegnata la somma di lire 121.603 ml. in termini di competenza (I tranche dei sopracitati 1.000 miliardi), con legge di bilancio 1999 la somma di lire 199.391 ml. in termini di competenza (II tranche) e con legge di bilancio 2000 è stato stanziato l'importo di lire 161.826 ml. sia in termini di competenza che di cassa (III tranche).

La legge n.388/2000 (finanziaria 2001) ha stanziato ulteriori risorse per complessive lire 450 miliardi: 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001 –2002 – 2003.

Con legge di bilancio 2001 è stato stanziato l'importo di lire 517.180 ml. sia in termini di competenza che di cassa (IV tranche) e nel corso dell'anno, con decreto di variazione n. 83114 del 30/10/2001, è stato assegnato l'importo di lire 150.000 ml. previsto dalla suddetta legge finanziaria 388/2000 per l'anno 2001.
Nel corso di tale anno sono stati effettuati pagamenti in conto residui per la somma di lire 263.612.981.462 e in competenza lire 253.567.018.538 per un totale di lire 517.180 ml. (Euro 267.101.179,07). Alla data del 31/12/2001 è stato impegnato l'importo di lire 413.612.981.462 (Euro 213.613.277,83).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	**7150** (ex 7380)
Leggi di riferimento	L. 784/80
Modifiche intervenute nel 2001	
Autorizzazioni complessive	2.035,46

(in ml. di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	1.828,88
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	1.828,88
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	1.609,17
d) economie a tutto il 31.12.2001	
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	213,62
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	6,09

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	344,60
b) impegni assunti nel 2001	344,60
c) pagamenti effettuati nel 2001	267,11
d) economie nel 2001	
e) residui propri nel 2001	213,61
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,13
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	77,34

LEGGE N. 94/82 art. 1 – comma 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

L'art. 1, comma 6 del D.L. 23.01.1982 n. 9 convertito in legge 25.3.1982 n. 94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 miliardi di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 miliardi.
La Direzione VI del Dipartimento del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio a valere sul capitolo di spesa n. 7073 (ex cap. n. 7251), sul c/c in essere presso la Banca d'Italia – Tesoreria Centrale per conto dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti.
La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.
Lo stanziamento attribuito per l'anno 1996 è ulteriormente ridotto 40 miliardi ai sensi dell'art. 3 della legge 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.
Le varie leggi finanziarie, nei vari anni, hanno rimodulato con la tabella F le autorizzazioni. La legge finanziaria 1999 del 23.12.1998 n. 449 e la legge finanziaria 2000 del 23.12.1999 n. 488 hanno rinviato le autorizzazioni residue all'anno 2001. La legge 29.12.2000 n. 388 (L.Finanziaria 2001) ha ridistribuito la spesa in lire: 150 miliardi per l'anno 2001, 171 miliardi e 900 milioni per l'anno 2002 e 100 miliardi per l'anno 2003.
Nell'anno 2001 si è provveduto a liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di lire 150 miliardi per il successivo trasferimento alle Regioni di detta somma, ai sensi della legge 112/98 e successiva attuazione da parte della Conferenza Stato-Regioni in data 2/16 marzo 2000.
La legge finanziaria 2002 del 28.12.2001, n. 448 alla tabella F, rimodula la spesa residua in milioni di Euro: 88,779 per l'anno 2002 e 51,646 per l'anno 2003.
Nei primi sei mesi dell'anno 2002 si è provveduto a liquidare l'importo di 88,779 milioni di Euro alla Cassa Depositi e Prestiti per il successivo trasferimento alle Regioni (legge 112/98, attuazione della Conferenza Stato-Regioni del 2/16 marzo 2000).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7073** (ex 7251)

Leggi di riferimento DL 23.1.1982, N. 9 - art. 1 comma 6 **(L.94/82)**

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive € 1.002,64

(in ml. di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	€	862,23
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	€	862,23
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	€	862,23
d) economie a tutto il 31.12.2001		
e) residui propri a tutto il 31.12.2001		
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001		
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001		

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	€	77,46
b) impegni assunti nel 2001	€	77,46
c) pagamenti effettuati nel 2001	€	77,46
d) economie nel 2001		
e) residui propri nel 2001		
f) residui di stanziamento nel 2001		
g) perenzioni nel 2001		

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	88,77
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	88,77
b) impegni previsti per i successivi sei mesi		
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi		

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..
Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F).
La legge n. 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.
La L.F. 1996 ha, poi, ripartito la rimanente somma in: 58,2 md. per il '96 ed il 97, 77,6 mld. per il '98 e 90 mld. per il '99
Dall'anno 2000 le somme residue appaiono sul capitolo 7525.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7242** (ex 7525)

Leggi di riferimento: **legge 10 maggio 1983, n.189**

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive: **1.700 mld ridotti a 1.694 per effetto della legge n.85/98 = ml. di euro 874,88**

(in ml. di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001: **874,88**
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001: **874,88**
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001: **849,06**
d) economie a tutto il 31.12.2001
e) residui propri a tutto il 31.12.2001: **25,82**
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001
b) impegni assunti nel 2001
c) pagamenti effettuati nel 2001
d) economie nel 2001
e) residui propri nel 2001
f) residui di stanziamento nel 2001
g) perenzioni nel 2001

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
b) impegni previsti per i successivi sei mesi
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (ora cap. Tesoro 7484 - ex 7828), al quale conferisce la somma di 90 md..

Il fondo eroga contributi, a fondo perduto, alle cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md..

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in. 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo ed aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/96 convertito in L.425/96, riducono gli ulteriori importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md. (D.M.113931 del 28.2.1996 + £.30 md. D.M.163172 del 2.7.1996 -£.30 md.), mentre rimangono in essere Lire 50 md. stanziati per l'anno 1996 con la legge di bilancio 28.12.1995, n.551.

La legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive, in accordo con i criteri della normativa dell'Unione Europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione, all'art. 17 comma 2, stabilisce che:

"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria,sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, soppressione e l'integrazione di disposizioni contenute nella L.49/95, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.